

ORDINANZA N 62 DEL 03/09/2026

Settore: SETTORE POLIZIA LOCALE
Servizio: UFFICIO POLIZIA LOCALE

OGGETTO: LIMITAZIONI TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA COMO DAL 7 ALL 11 SETTEMBRE 2026 PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI CON OCCUPAZIONE TEMPORANEA DELLA CARREGGIATA STRADALE.

IL COMANDANTE

VISTA l'istanza presentata dalla Ditta GRIMM SERVICE LINEE S.r.l., con sede a Nova Milanese in via Per Cinisello n.22, acquisita al protocollo comunale n. 17877 del 01/07/2026, con la quale viene richiesta l'autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico per l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico di materiale edile nella Via Como, nel tratto compreso tra l'intersezione di via Locatelli e sino al civico 2;

VISTA l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico n. 73 del 11/08/2026;

ACCERTATO che l'occupazione del suolo necessaria all'esecuzione dei lavori, interessando interamente la corsia di immissione in via Como da via Locatelli, impedisce la circolazione veicolare nella semicarreggiata;

DATO ATTO che tale circostanza rende necessario modificare temporaneamente la disciplina della circolazione veicolare al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada e degli operatori del cantiere;

VISTI gli artt. 5 e 7 del D. L.vo 30.04.1992 n. 285, Codice della Strada;

VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n. 495, Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 relativo ai criteri per la posa della segnaletica temporanea nei cantieri stradali;

VISTO l'art. 107 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L.vo n°267 del 18.08.2000;

RITENUTO che, per motivi di sicurezza pubblica e per consentire il regolare svolgimento dei lavori, si rende necessario istituire temporaneamente obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione nel tratto di strada interessato;

ORDINA

che, fra le ore 7.00 e le ore 15.00 di ciascun giorno compreso nel periodo dal 7 all' 11 settembre 2026, in via COMO, nel tratto compreso tra via Locatelli e il civico 2, venga disposto il senso unico alternato di marcia regolato a mezzo di movieri qualificati.

All'interno di tale fascia oraria, in relazione all'entità dell'occupazione, è disposta la chiusura della corsia di immissione con conseguente divieto di accesso a tutti i veicoli provenienti da via Locatelli, allorquando si rendesse necessaria in relazione all'estensione ed alla localizzazione dell'occupazione, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di scarico / carico dei materiali.

Durante l'esecuzione di tali operazioni il divieto di transito è esteso, oltre che a tutti i veicoli, anche ai pedoni.

Alla chiusura dell'accesso di via Como conseguono:

- 1) La deviazione **obbligatoria** del traffico lungo il seguente percorso alternativo: Via Locatelli, Via Sarajevo, Via Adige e Via Venezia; tali deviazioni vengano segnalate mediante posizionamento di idonea segnaletica di preavviso e di direzione.
- 2) L'obbligo, per entrambi i sensi di marcia di via Locatelli, di proseguire diritto all'intersezione con via Como
- 3) La soppressione temporanea della corsia di canalizzazione di svolta a sinistra presente sulla Via Locatelli per l'immissione in via Como.

I divieti suddetti non si applicano ai mezzi d'opera, alle maestranze dedicate all'esecuzione dei lavori, ai mezzi di soccorso in servizio di emergenza ed alle Forze di Polizia.

Il richiedente richiamato in premessa:

- a. è incaricato di eseguire la presente ordinanza provvedendo alla posa della segnaletica stradale prevista da regolamento d'esecuzione riferita a quanto sopra disposto
- b. è tenuto altresì ad avvisare preventivamente residenti e responsabili aziendali di via Como in merito alla chiusura della strada per il periodo su indicato;
- c. deve assicurare in ogni momento di esecuzione, dei lavori la transitabilità di eventuali mezzi di soccorso, anche solo garantendo loro la possibilità di accesso dal lato opposto a quello normalmente consentito;

L'Impresa sarà responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone o cose derivante dall'esecuzione delle opere e dall'occupazione del suolo pubblico.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata agli interessati e pubblicata all'Albo Pretorio a cura degli Uffici competenti.

Gli Agenti di cui all'art.12 del D.Lgs 30.04.92, n.285, Codice della Strada, sono incaricati del controllo della stessa affinché gli utenti della strada rispettino gli obblighi relativi, applicando in caso di inosservanza le sanzioni previste dal Decreto Legislativo citato.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.90, n.241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/71, n.1034, chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della legge al T.A.R. della Lombardia.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs, n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art.74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.

IL COMANDANTE

Cosimo Tomasso
(atto sottoscritto digitalmente)